



Città metropolitana
di Venezia

Regolamento della Città metropolitana per la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

REGOLAMENTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Titolo I.....	2
Art. 1 Fonti normative.....	2
Art. 2 Attività di consulenza	2
Art. 3 Programmazione numerica	2
Titolo II.....	3
Art. 4 Autorizzazione	3
Art. 5 Domanda di autorizzazione.....	4
Art. 6 Trasferimento dell'azienda	5
Art. 7 Trasformazione dell'azienda	5
Art. 8 Mutamento di denominazione dell'azienda.....	6
Art. 9 Rinuncia all'autorizzazione	6
Art. 10 Sospensione dell'attività.....	6
Art. 11	6
Art. 12	6
Titolo III	6
Art. 13 Locali	6
Art. 14 Cambio locali, e trasferimento della sede e apertura ulteriori sedi.....	7
Art. 15 Tariffe.....	7
Art. 16 Orari di apertura.....	8
Art. 17	8
Titolo IV	8
Art. 18 Responsabilità professionale.....	8
Art. 19 Tenuta dei documenti.....	8
Art. 20 Accesso agli uffici pubblici	8
Art. 21 Vigilanza	9
Art. 22 Sanzioni.....	9
Titolo V	10
Art. 23 Attività di consulenza di Enti pubblici non economici.....	10
Art. 24 Attività di consulenza Autoscuole	11
Titolo VI.....	11
Art. 25	11
Art. 26	11
Art. 27 Entrata in vigore.....	11

Titolo I

Art. 1 Fonti normative.

1. Ai sensi della legge 08.08.1991 n. 264, recante "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", le funzioni inerenti all'autorizzazione e alla vigilanza delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono attribuite alle Province ed all'Ente per effetto dell'articolo 1 L. 56/2014.
2. La materia del settore è regolata, oltre che dalla legge sopraindicata, dalla legge 04.01.1994 n. 11, recante "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi", dal Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495, da decreti, circolari, istruzioni e direttive emanate dal Ministero dei Trasporti in attuazione della l. n. 264/91 e dal presente Regolamento.

Art. 2 Attività di consulenza

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e assistenza, nonché di adempimenti relativi alla circolazione di veicoli e natanti a motore, come specificati nella tabella A allegata alla l. n. 264/91, e comunque a essi connessi, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
2. Nell'ambito dei compiti indicati al comma 1 sono ricompresi, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 11/94, il rilascio di certificazioni per conto di terzi e gli adempimenti connessi se previsti, alla data del 05.09.91 nella licenza rilasciata dal Questore, per il disbrigo di pratiche automobilistiche.

Art. 3 Programmazione numerica

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico il decreto del Ministro dei Trasporti del 09.12.92, definisce i criteri per la programmazione numerica a livello di area vasta delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Il numero delle autorizzazioni, a livello di area vasta, è fissato dal Ministro dei Trasporti nel rapporto tra il numero di mezzi effettivamente circolanti immatricolati nell'attuale territorio metropolitano e 2.400.
3. La determinazione del numero di cui al punto 1, essendo direttamente proporzionale al numero di mezzi effettivamente circolanti, dovrà essere periodicamente verificata e aggiornata sulla base dei dati statistici forniti dagli Uffici preposti alla tenuta dei pubblici registri: Pubblico Registro Automobilistico e Motorizzazione Civile di Venezia.
4. ABROGATO
5. ABROGATO
- 5 bis. La struttura competente in materia di trasporti dell'Ente provvede a rilasciare le autorizzazioni in base alle richieste ricevute e, solamente nel caso in cui le richieste superino il numero di autorizzazioni disponibili, provvede ad indire pubblico concorso per soli titoli. Il bando di concorso deve prevedere:
 1. il numero delle autorizzazioni rilasciabili ed i relativi ambiti territoriali;
 2. i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;

3. il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
4. l'indicazione dei titoli valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
5. la valutazione dei titoli;
6. le modalità di redazione, approvazione, utilizzo e validità della graduatoria.

La Commissione del Concorso è costituita dal Dirigente, con funzione di Presidente e da due Funzionari della struttura competente in materia di Trasporti dell'Ente; le funzioni di Segreteria sono svolte da un dipendente della medesima struttura.

6. Le nuove autorizzazioni verranno rilasciate a singole imprese o società in possesso dei requisiti previsti dalla l. n. 264/91 secondo i criteri e le modalità disciplinate dal presente Regolamento provinciale.

Titolo II

Art. 4 Autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, se disponibile in base alla programmazione numerica di cui al precedente art. 3, è rilasciata dalla struttura competente in materia di Trasporti dell'Ente al richiedente che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sia cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, residente in Italia;
- b) abbia raggiunto la maggiore età;
- c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, industria e commercio, ovvero per delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena massima della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso nei suoi confronti un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della l. n. 264/91;
- g) disponga di locali idonei, ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento e di adeguata capacità finanziaria ai sensi del successivo art. 5.

2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:

- a) da tutti i soci quando trattasi di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

3. Nel caso di società, il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito dell'adeguata capacità finanziaria deve essere posseduto dalla società.

Art. 5 Domanda di autorizzazione

1. La domanda intesa a ottenere l'autorizzazione, in regola con l'imposta di bollo, dovrà essere rivolta alla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente e in essa dovranno essere indicati per il richiedente titolare o responsabile professionale dell'azienda:

- a) dati anagrafici e codice fiscale;
- b) esatte denominazione e sede dell'attività.

La domanda deve riportare le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestanti:

- a) l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- b) di non aver riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per i delitti di cui agli art. 575 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del Codice Penale o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena di reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- c) di non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- d) di non essere stati interdetti o inabilitati;
- e) di non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dal D. Lgs. 159/2011;
- f) di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale;
- g) di disporre dei locali idonei allo svolgimento dell'attività, secondo quanto previsto dal successivo articolo 13, specificando a che titolo ne dispone e i riferimenti relativi al possesso del certificato di agibilità rilasciato dal Comune.

2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) planimetria dei locali in scala 1:100, redatta da un tecnico abilitato, con l'indicazione analitica della superficie;
- b) documentazione relativa al possesso di adeguata capacità finanziaria comprovata mediante attestazione da azienda o istituto di credito o società finanziaria, riferita a un importo pari a € 51.645,68, effettuata secondo lo schema allegato al presente Regolamento;
- c) atto di proprietà ovvero contratto di locazione dei locali sede dell'attività
- d) marca da bollo per l'atto di autorizzazione;
- e) ricevuta del versamento degli oneri di istruttoria a favore dell'Ente;
- f) ricevuta del versamento del "contributo una tantum" di € 25,82 sul conto corrente postale n. 3301 – Tesoreria Prov.le dello Stato di Venezia – imputazione capo XV, capitolo 24585/1.

3. Nel caso di società la dichiarazione sostitutiva della cittadinanza, nonché dei requisiti indicati al comma 1, lett. b), c) d) e), devono essere presentati:

- a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

L'attestato di idoneità professionale deve essere presentato da almeno uno dei soci quando si tratta di società di persone, da uno dei soci accomandatari quando si tratta di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, da uno degli amministratori per ogni altro tipo di società.

Il documento relativo alla capacità finanziaria deve essere riferito alla società medesima.

Art. 6 Trasferimento dell'azienda

1. L'autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento per atto "inter vivos" o "mortis causa".
2. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 3 della l. n. 264/91, in sostituzione di quella del dante causa; contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione sarà rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti da parte del richiedente.
3. In attesa del completamento della procedura di rilascio della nuova autorizzazione, la validità di quella intestata al cedente permane per un periodo non superiore a tre mesi dalla data dell'atto di cessione di azienda. Se entro tale periodo la procedura per il rilascio dell'autorizzazione non è conclusa, potrà essere prorogata per giustificati motivi per altri tre mesi.
4. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della l. n. 264/91.
5. Nel caso di società a seguito di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma 4, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
8. Nel caso in cui gli eredi intendano cedere l'attività devono darne comunicazione entro sessanta giorni alla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente che provvederà alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di registrazione del protocollo della comunicazione. Entro tale periodo deve essere completata la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sostitutiva. Il termine di sei mesi summenzionato può essere prorogato per altri tre mesi per giustificati motivi.
9. Trascorsi inutilmente i termini di cui ai commi precedenti le autorizzazioni vengono revocate.

Art. 7 Trasformazione dell'azienda

1. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso e/o l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione di copia autentica del relativo verbale, devono essere comunicati alla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente, qualora le modifiche della composizione della società non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione. Non può recedere il socio su cui grava la responsabilità professionale, se non contemporaneamente sostituito da altro socio idoneo. In tal caso dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente.
2. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata dalla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

Art. 8 Mutamento di denominazione dell'azienda

1. Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre un'autorizzazione scritta da parte del precedente titolare.
2. Se varia la sola denominazione, senza alcuna modifica sostanziale dell'agenzia, si procede su richiesta del titolare, all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione, con provvedimento della struttura competente in materia di Trasporti dell'Ente.

Art. 9 Rinuncia all'autorizzazione

1. In caso di rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione, indirizzata all'Ente, con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente e incondizionatamente alla stessa, restituendo l'atto di autorizzazione.
- La dichiarazione in caso di società deve essere sottoscritta dai soggetti indicati al precedente art. 4 - 2° comma.

Art. 10 Sospensione dell'attività

1. L'attività può essere sospesa per gravi motivi dal titolare dell'autorizzazione per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per un massimo di altri sei mesi, previa comunicazione scritta e motivata alla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente. Qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa, l'autorizzazione verrà revocata. Dell'avvenuta ripresa dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente.

Art. 11

ABROGATO

Art. 12

ABROGATO

Titolo III

Art. 13 Locali

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve essere svolta solamente nei locali autorizzati: non sono pertanto ammesse sedi o recapiti diversi, anche se del medesimo titolare.

Nei locali autorizzati è possibile svolgere esclusivamente l'attività di consulenza suddetta.

2. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio del Comune in cui ha sede lo studio di consulenza.

3. Tali locali devono comprendere:

a) un ufficio e un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva con non meno di 20 mq utilizzabili per il primo, se posti in ambienti diversi.

L'ufficio, aerato e illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;

b) servizi igienici composti da bagno e antibagno illuminati e aerati.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, qualora lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico e al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al comma 3.

Nell'unità immobiliare adibita a studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto non può sussistere l'attività di autoscuola se l'autorizzazione non è intestata alla medesima persona o società intestataria dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

5. I criteri stabiliti dal presente articolo non si applicano ai locali degli studi di consulenza che, alla data di entrata in vigore della l. n. 264/91, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzata ai sensi dell'art. 115 del R.D. 18.06.31 n. 773.

6. I criteri stabiliti dal presente articolo si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza prima dell'entrata in vigore della l. n. 264/91, trasferiscano la propria attività, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei Trasporti 09.11.92.

Art. 14 Cambio locali, e trasferimento della sede e apertura ulteriori sedi

1. Il cambio dei locali o trasferimento della sede, in locali aventi i requisiti previsti dall'art. 13 e in unità territoriali che presentino disponibilità ai sensi dell'art. 3, deve essere autorizzata dalla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente.

2. La domanda per ottenere l'autorizzazione al trasferimento, in regola con l'imposta sul bollo e rivolta alla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente, deve contenere:

- a) dati anagrafici e codice fiscale del titolare o del legale rappresentante;
- b) esatta denominazione e ubicazioni della vecchia e della nuova sede dell'attività.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, che potrà essere presentata entro novanta giorni dalla comunicazione dell'Ente relativa all'esito positivo dell'accertamento del rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2:

- c) copia autenticata del titolo di proprietà o del contratto di affitto relativo ai locali che saranno utilizzati dall'impresa;
- d) planimetria dei locali in scala 1:100, redatta da un tecnico abilitato, con l'indicazione analitica della superficie che deve essere uguale o superiore a quella prevista dal decreto del Ministro dei Trasporti 09.11.92;
- e) certificato di agibilità rilasciato dal Comune, indicante la destinazione d'uso dei locali o estratto catastale da cui risulti la categoria.

3. Anche per l'apertura di ulteriori sedi appartenenti alla stessa impresa deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

Art. 15 Tariffe

1. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dei Trasporti.

2. Le tariffe e gli eventuali contratti praticati devono essere preventivamente depositati presso la struttura competente in materia di Trasporti dell'Ente per ottenere il visto di conformità.

3. Le tabelle delle tariffe minime e massime e quelle praticate di norma dall'impresa o dalla società, timbrate dalla struttura competente in materia di Trasporti dell'Ente che ne conserva co-

pia, devono essere permanentemente affisse nei locali ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti, in posizione tale da permetterne l'agevole lettura.

Art. 16 Orari di apertura

1. Le agenzie dovranno adottare un orario di apertura al pubblico di almeno 20 ore settimanali, con una articolazione tale da garantire l'effettiva disponibilità per gli utenti, nell'arco della giornata. Detto orario e ogni variazione dello stesso devono essere preventivamente comunicati alla struttura competente in materia di Trasporti dell'Ente .

Art. 17

ABROGATO

Titolo IV

Art. 18 Responsabilità professionale

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di società, sulle persone di cui all'art. 5 - comma 3 - in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

3. In caso di attività esercitata in via transitoria ai sensi dell'art. 4 della l. n. 11/94, la responsabilità professionale ricade sugli aventi diritto.

4. Ferma restando la responsabilità professionale ai sensi dei commi precedenti, l'impresa o la società che esercita l'attività di consulenza può avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, di propri dipendenti.

Art. 19 Tenuta dei documenti

1. Il titolare dell'impresa di consulenza o, nel caso di società, gli amministratori redigono un registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina.

Il registro-giornale è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi di istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.

2. L'impresa o la società di consulenza, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga a essa consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato con decreto del Ministro dei Trasporti.

3. La ricevuta di cui al comma 2 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro - giornale di cui all'art. 6 della L. n. 264/91.

Art. 20 Accesso agli uffici pubblici

1. Lo svolgimento presso gli uffici pubblici delle pratiche relative all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed eventualmente alla certificazione per conto di terzi, in quanto espressamente autorizzata, è consentito ai soggetti legittimati in base alle l. n. 264/91 e

n. 11/94, riconosciuti dalla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente mediante rilascio di apposita tessera su espressa richiesta sottoscritta dal titolare dell'impresa o responsabile professionale dell'attività o Ente, a garanzia del possesso dei prescritti requisiti. Il richiedente pertanto risponde personalmente delle tessere richieste e del possesso dei requisiti prescritti per il personale abilitato, con obbligo di restituzione immediata di quelle relative a soggetti non più legittimati.

2. Quando il titolare dell'agenzia gestisca anche l'attività di autoscuola è consentito l'accesso agli uffici pubblici, per i fini di cui al comma 1, anche ai soggetti legittimamente inseriti in tali strutture. Per quanto riguarda le autoscuole, le attività sono limitate alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto.

3. Ogni eventuale abuso nell'espletamento dell'attività di consulenza, che possa essere sintomo di esercizio abusivo della professione, sarà tempestivamente segnalato dagli Uffici Pubblici alla Procura della Repubblica e alla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente per conoscenza.

Art. 21 Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente Regolamento è affidata all'Ente ed ai Comuni, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 264/91 e dell'articolo 1 L. 56/2014.

2. Essa può essere espletata tramite la polizia locale dell'Ente, mediante la collaborazione della polizia locale in cui ha sede l'agenzia espressamente richiesta dalla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente e direttamente dai dipendenti della stessa struttura muniti di apposita tessera, mediante ispezioni alle sedi e altri accertamenti atti a controllare:

- a) la regolarità dell'esercizio dell'attività;
- b) l'osservanza delle tariffe e degli orari;
- c) la regolarità della tenuta del registro-giornale e del rilascio delle certificazioni sostitutive;
- d) la permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di consulenza è stato autorizzato.

3. La struttura competente in materia di trasporti dell'Ente provvederà a inviare agli uffici pubblici (P.R.A, M.C.T.C., Prefettura, etc.) l'elenco delle agenzie non funzionanti regolarmente, allo scopo di interdirne l'accesso, nelle more dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti.

Tale procedura sarà applicata decorso inutilmente il termine di quindici giorni fissato per regolarizzare la situazione.

Art. 22 Sanzioni

1. La struttura competente in materia di trasporti dell'Ente, anche su iniziativa dei Comuni, emana atto di diffida in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività o di inosservanza delle tariffe minime e massime.

Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, la struttura competente in materia di trasporti dell'Ente applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 2.582,00, e l'autorizzazione di cui all'art. 4 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.

2. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta di cui all'art. 20 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 398,00 a € 1.596,00. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della l. n.

264/91. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 80,00 a € 318,00.

3. Le imprese e le società di consulenza che entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto dei documenti di circolazione e guida di cui al comma 1 dell'art. 92 del Nuovo Codice della Strada, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 318,00.

3 bis. Poiché le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono stabilite dall'art. 92 del Codice della Strada, la loro misura può variare ogni biennio, a seguito di decreto interministeriale emanato ai sensi della art. 195 del Codice della Strada.

4. Chiunque eserciti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, fatti salvi i casi diversamente disciplinati, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 10.329,00. L'attività svolta nei recapiti è equiparata a esercizio senza autorizzazione. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale, fatti salvi i casi diversamente disciplinati, si applica l'art. 348 del Codice Penale.

5. Alle sanzioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo si applicano le norme previste dalla l. n. 689/81, a quelle di cui ai commi 2 e 3 si applicano le norme previste dal D.L.vo n. 285/92.

6. L'autorizzazione è revocata quando:

a) vengano meno i requisiti iniziali indispensabili;

b) siano accertati gravi abusi, quali a esempio: rilascio ripetuto di ricevute non conformi al D.M. 08.02.92, mancanza o irregolare tenuta dei documenti obbligatori, esercizio dell'attività in locali diversi da quelli autorizzati;

in questi casi, si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duemilioni a lire diecimilioni di cui al comma 1, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

c) nell'ultimo biennio sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione;

d) nel registro-giornale dello studio di consulenza non risultino registrazioni per un periodo continuativo di dodici mesi, esclusi i periodi coperti da provvedimenti di sospensione.

Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione cessa altresì:

a) per morte del titolare in mancanza di eredi o aventi causa del titolare medesimo;

b) per espressa rinuncia.

Titolo V

Art. 23 Attività di consulenza di Enti pubblici non economici

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata dagli Enti pubblici non economici è disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, così come modificata e integrata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11.

2. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata direttamente dall'Automobile Club d'Italia ovvero dagli uffici in regime di concessione o convenzionamento con gli automobile club istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 è soggetta all'autorizzazione prevista dalla citata legge n. 264 del 1991. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ente, nel rispetto del programma delle autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, della citata legge n. 264 del 1991, su richiesta dell'automobile club competente, direttamente a tale ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purchè i soggetti desi-

gnati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della citata legge n. 264 del 1991, nonché dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della stessa legge. All'Automobile club competente si applica l'art. 9 della citata legge n. 264 del 1991.

3. Le autorizzazioni rilasciate agli uffici di cui al comma 3 vengono revocate qualora il titolare del predetto rapporto di convenzionamento o concessione venga a perdere i requisiti previsti dall'art. 3 della l. n. 264/91 e non sia sostituito dall'Ente pubblico non economico competente entro il termine di novanta giorni.

Art. 24 Attività di consulenza Autoscuole

1. L'attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla legge 01.12.1986 n. 870 è di esclusiva competenza delle autoscuole.

2. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata dalle autoscuole limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto. Nello svolgimento della suddetta attività si applicano alle Autoscuole le disposizioni di cui alla citata l. n. 264/91 e del presente Regolamento.

Titolo VI

Art. 25

ABROGATO

Art. 26

ABROGATO

Art. 27 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a tutti gli effetti, dopo la sua pubblicazione ai sensi della legge.